

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004154/2015 - 12.03.2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Produzione di Parmigiano reggiano e Grana padano contraffatti superiore a quella dei prodotti originali made in Italy

Con la pubblicazione del "Dossier sul mercato del Parmigiano reggiano, tra crisi e opportunità", Coldiretti ha reso noto che nel 2014, per la prima volta in assoluto, la produzione dei "falsi" Parmigiano reggiano e Grana padano ha superato quella degli originali made in Italy, provocando un drastico calo del valore delle esportazioni. Nel 2014, infatti, la produzione delle imitazioni del Parmigiano e del Grana ha superato i 300 milioni di chili contro i 295 milioni della produzione originale italiana. Questa situazione rischia di compromettere seriamente un sistema produttivo del valore di 4 miliardi di fatturato che offre lavoro a centinaia di migliaia di persone.

I produttori responsabili della moltiplicazione selvaggia delle imitazioni provengono da tutti i continenti ma soprattutto dagli Stati Uniti, dove vengono venduti (ad esempio) il falso parmigiano vegano e il parmigiano della comunità Amish e dove il "Parmesan" risulta vincitore addirittura del titolo di miglior formaggio americano. Questi dati dimostrano che le politiche europee destinate a bloccare la contraffazione hanno fallito.

1. Come intende agire la Commissione per bloccare l'imitazione di queste due eccellenze agroalimentari del made in Italy?
2. Considerato che con il TTIP l'arrivo tra gli scaffali dei supermercati europei di Parmigiano e Grana contraffatti sarà perfettamente legale, come valuta il futuro delle eccellenze agroalimentari del made in Italy?

IT
E-004154/2015
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(17.5.2015)

Il "Parmigiano Reggiano" e il "Grana Padano", che nel 1996 sono stati registrati come indicazioni geografiche protette¹ a livello di UE, godono di ampia protezione² in tutta l'Unione, anche contro qualsiasi uso della denominazione per prodotti che non sono oggetto di registrazione, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o semplice evocazione della denominazione registrata, contro qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità del prodotto e contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto.

Per contrastare in modo più efficace l'immissione sul mercato di prodotti alimentari non conformi, il 6 maggio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di revisione delle norme vigenti sui controlli ufficiali della filiera agroalimentare³, che mira a fornire alle autorità nazionali un quadro giuridico più efficace e strumenti più incisivi.

La Commissione, inoltre, si sta adoperando attivamente per migliorare la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare le possibili pratiche fraudolente o ingannevoli lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, rafforzando in particolare l'assistenza amministrativa e la cooperazione nei casi di violazione transfrontaliera della legislazione.

I negoziati sul TTIP non incideranno sulla tutela, nell'Unione europea, di diritti di proprietà intellettuale quali le indicazioni geografiche connesse a denominazioni di prodotti UE. Al contrario, gli accordi commerciali recentemente conclusi dall'Unione con un gran numero di partner commerciali diversi, come la Repubblica di Corea, il Perù, la Colombia, Singapore e il Sudafrica, contribuiscono in misura considerevole a tutelare le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dell'UE. Il punto 29 delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio per il TTIP chiede espressamente una maggiore tutela e un maggior riconoscimento delle indicazioni geografiche dell'UE.

¹ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).